

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Agricoltura  
Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura  
Ufficio Supporto Giuridico per l'attività Faunistico-  
Venatoria ed Ittico-Sportiva  
Piazza Torlonia 91  
67051 AVEZZANO AQ  
[dpd023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd023@pec.regione.abruzzo.it)  
[antonella.gabini@regione.abruzzo.it](mailto:antonella.gabini@regione.abruzzo.it)

**Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2024/25.**

*Istruttoria a cura del Gruppo di Lavoro pareri tecnico scientifici sui calendari venatori*  
*Coordinamento istruttoria: Dott. Alessandro Andreotti ([alessandro.andreotti@isprambiente.it](mailto:alessandro.andreotti@isprambiente.it))*

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 0212264/24 del 23.05.2024 inerente all'argomento indicato in oggetto, si esprime apprezzamento per la struttura data alla proposta di calendario. In riferimento al contenuto, si comunica quanto segue.

### **Premessa**

ISPRA svolge a livello nazionale funzioni tecnico-scientifiche e agenziali nel settore ambientale e faunistico, è dotato di piena autonomia statutaria e regolamentare in base al decreto ministeriale 123 del 2010 e al decreto legislativo 218 del 2016 ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. ISPRA ha ripreso le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed è caratterizzato da un'elevata specializzazione nel settore della conservazione e gestione della fauna, assicurando compiti di valutazione tecnico-scientifica per tutti gli organi centrali e locali dello Stato, monitorando le popolazioni animali, raccogliendo e fornendo dati e informazioni essenziali per valutare lo stato di salute degli ecosistemi e individuare potenziali problematiche legate alla presenza di determinate specie, anche al fine di mitigarne gli impatti sulle attività dell'uomo. Dal 1992 l'Istituto assicura l'espressione dei pareri previsti dall'art. 18 (specie cacciabili e periodi di attività venatoria) della legge 157/1992 con il contributo di ricercatori e tecnologi con elevate competenze tecnico-scientifiche nei diversi ambiti attinenti alla fauna.

Nell'ambito delle politiche per la conservazione e la gestione degli uccelli e dei mammiferi selvatici messe in atto dalle Amministrazioni regionali e dalla Province Autonome, i calendari venatori di cui alla citata legge 157/1992, art. 18, rappresentano uno dei provvedimenti più complessi e articolati, in grado di comportare numerose ricadute sulla conservazione sia delle specie oggetto di prelievo sia

U

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0034737/2024 del 21/06/2024

Firmatario: PIERO GENOVESI

più in generale sul complesso della fauna omeoterma che risiede o transita in Italia, richiedendo valutazioni di scala nazionale e transnazionale.

Nell'espressione del proprio parere, ISPRA, oltre a fare riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ritiene opportuno e doveroso esprimere valutazioni tecniche che tengano conto dello specifico contesto regionale, indicando possibili modifiche migliorative, al fine di conseguire una più efficace gestione e tutela delle specie. Ciò anche in considerazione della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna, la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato, soprattutto per quanto riguarda la gestione regionale delle specie migratrici.

Sotto un profilo più propriamente tecnico, va altresì considerato come lo stato di conservazione di una determinata popolazione e il suo rischio di vulnerabilità dovuto a determinate minacce possano risultare anche significativamente diversi in funzione dell'ambito geografico e temporale considerato, compreso quello regionale. Ciò può accadere in particolare nel caso degli uccelli migratori, i quali per loro natura, con periodicità stagionale, compiono spostamenti anche dell'ordine di migliaia di chilometri attraversando territori molto diversi sotto il profilo non solo ambientale ma anche del regime di tutela accordato dalle norme locali e dei fattori di minaccia. In questi casi, la valutazione in ordine alla cacciabilità o meno di una determinata specie deve tenere in debito conto una pluralità di fattori non circoscrivibili al solo ambito locale proprio di una data regione, ma devono derivare da una valutazione che tenga in considerazione anche i fattori di minaccia che agiscono sullo stato di conservazione a scala di intero areale distributivo. In questo senso appare importante la valutazione tecnica del loro *status* di conservazione generale.

In una logica volta ad assicurare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, relativamente al parere richiesto, ISPRA formula le proprie osservazioni sulle questioni ritenute meritevoli di maggiore attenzione, fornendo indicazioni e raccomandazioni anche al fine di evitare rischi di infrazioni comunitarie. Si ricorda che l'espressione del parere di ISPRA riveste valore obbligatorio, ma le indicazioni tecniche ivi contenute non sono vincolanti (ad esclusione che per l'eventuale proposta di prolungamento dell'attività venatoria alla prima decade di febbraio).

\*\*\*\*\*

### **Normativa di riferimento e altri documenti di indirizzo**

Per lo svolgimento delle istruttorie relative ai calendari venatori, ISPRA fa riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ai principi affermati nelle sentenze dell'Alta Corte di Giustizia Europea e della Giustizia Amministrativa, ai documenti di indirizzo predisposti dalla Commissione Europea, nonché ai piani di gestione comunitari e nazionali.

#### Principali riferimenti comunitari

- Direttiva Uccelli 2009/147/CEE che ha modificato e sostituito la Direttiva 79/409/CEE
- Direttiva Habitat 92/43/CEE

- Regolamento UE 2021/57 della Commissione per il bando delle munizioni al piombo nelle zone umide<sup>1</sup>
- Sentenze della Corte di Giustizia Europea in materia di caccia e conservazione delle specie di uccelli e mammiferi<sup>2</sup>
- Documento della Commissione Europea “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”<sup>3</sup>
- Documento della Commissione Europea “Specie di uccelli cacciabili ai sensi della direttiva Uccelli - panoramica scientifica dei periodi di ritorno al luogo di nidificazione e di riproduzione negli Stati membri”, più noto come *Key Concepts Document (KCD)*<sup>4,5</sup>
- Piani di gestione europei per le specie cacciabili in stato di conservazione sfavorevole<sup>6</sup>
- Piani d’azione europei per le specie in cattivo stato di conservazione<sup>7</sup>
- Documento n. TFRB 23-12-01 dell’*EU Task Force on the Recovery of Bird Species “Approach for assessing the (un)sustainability of hunting in the context of the Birds Directive”*
- Dossier dell’Agenzia Chimica Europea (ECHA) relativo al piombo nei pallini, nei proiettili e nell’attrezzatura da pesca<sup>8</sup>
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/413 del 25 gennaio 2024, che modifica gli allegati I e II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 “Misure speciali di controllo della peste suina africana”<sup>9</sup>
- Documento dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) “*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*”<sup>10</sup>
- Procedure EU Pilot e procedure d’infrazione avviate nei confronti dell’Italia.

---

<sup>1</sup> <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj>

<sup>2</sup> [https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j\\_6/en/](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/)

<sup>3</sup> <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/4b5dff4-369c-4c4b-a249-625adc2a7545>

<sup>4</sup> [https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d5f66cf5-5a6e-44f1-8e62-676d8431cd4f?p=1&n=10&sort=modified\\_DESC](https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d5f66cf5-5a6e-44f1-8e62-676d8431cd4f?p=1&n=10&sort=modified_DESC)

<sup>5</sup> [https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d0c4d57d-5bd5-4132-a985-6504dfa269e2?p=1&n=10&sort=modified\\_DESC](https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d0c4d57d-5bd5-4132-a985-6504dfa269e2?p=1&n=10&sort=modified_DESC)

<sup>6</sup> <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/24eb3be3-5642-4a5d-9976-93048d8857fe?p=1>

<sup>7</sup> <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/882eeeb3-86e9-4944-adbedf7001c5eb1?p=1>

<sup>8</sup> <https://echa.europa.eu/it/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights>

<sup>9</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L\\_202400413](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202400413)

<sup>10</sup> <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6372>

### Principali riferimenti nazionali

- Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
- Legge 248/2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, art. 11-*quaterdecies*, comma 5
- DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”<sup>11</sup>
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”<sup>12</sup>
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Politiche Agricole del 06/11/2012 “Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE”<sup>13</sup>
- Piani di gestione nazionali per le specie cacciabili in stato di conservazione sfavorevole<sup>14</sup>
- Piani d’azione nazionali per le specie in cattivo stato di conservazione<sup>14</sup>
- Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici<sup>15</sup>
- Dispositivi dirigenziali del Ministero della Salute prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMDS-P e prot. n. 1195 del 18/01/2022 e Ordinanza n.1/2022 del Commissario Straordinario alla peste suina africana
- Legge 29/2022 (conversione del D.L. 9 del 17 febbraio 2022 “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA”)<sup>16</sup>
- Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell’influenza aviaria<sup>17</sup>

---

<sup>11</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357!vig=2018-09-27>

<sup>12</sup> <https://www.indicennormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.ambiente.tutela.territorio%3Adecreto%3A2007-10-17>

<sup>13</sup> [https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim\\_06\\_11\\_2012.pdf](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim_06_11_2012.pdf)

<sup>14</sup> <https://www.mase.gov.it/pagina/conservazione-e-gestione-delle-specie>

<sup>15</sup> <https://www.mase.gov.it/pagina/piano-di-azione-il-contrasto-degli-illeciti-contro-gli-uccelli-selvatici>

<sup>16</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-04-07;29>

<sup>17</sup> [https://www.resolveveneto.it/wp-content/uploads/2023/01/dispositivo\\_prevenzione\\_controllo\\_influenza\\_aviaria\\_febbraio\\_2024\\_rev\\_3\\_1.pdf](https://www.resolveveneto.it/wp-content/uploads/2023/01/dispositivo_prevenzione_controllo_influenza_aviaria_febbraio_2024_rev_3_1.pdf)

- Piano per la sorveglianza veterinaria del *West Nile Virus* (WNV), integrato nel documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025” (Rep. Atti n. 1 / CSR del 15 gennaio 2020)<sup>18</sup>.

### Riferimenti tecnico-scientifici

Per le informazioni sullo stato di conservazione delle specie, ISPRA fa riferimento alle fonti disponibili più aggiornate, utilizzate anche per le valutazioni a scala continentale effettuate dalla Commissione Europea:

- *IUCN Red List*<sup>19</sup>
- *European Red List of Birds 2021*<sup>20</sup>
- *BirdLife International Data zone*<sup>21</sup>
- *Art.12 reporting reference portal*<sup>22</sup>
- *New assessment of bird species of European conservation concern (SPEC)*<sup>23</sup>
- Lista Rossa Italiana dei vertebrati italiani<sup>24</sup>
- Progetto *Farmland Bird Index* (FBI)<sup>25</sup>

ISPRA, inoltre, tiene conto delle informazioni derivanti dalle pubblicazioni tecnico-scientifiche disponibili e dalle proprie banche dati, nonché dei dati trasmessi da codesta Amministrazione relativi alla gestione venatoria.

\*\*\*\*\*

Di seguito vengono espresse valutazioni in ordine ad alcuni temi inerenti al calendario venatorio prospettato dalla Regione Abruzzo che, a parere di questo Istituto, non appaiono pienamente coerenti con le norme comunitarie e/o nazionali in materia o risultano non condivisibili sotto lo stretto profilo tecnico-scientifico. Per ciascun aspetto considerato si evidenziano in forma sintetica le motivazioni che danno adito a perplessità e si forniscono indicazioni circa le modifiche ritenute opportune per assicurare una gestione faunistico-venatoria che tenga conto dei principi tecnici e dei riferimenti normativi sopra richiamati. Gli argomenti non trattati o non commentati in questa sede vanno considerati condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

---

<sup>18</sup> <http://www.statoregioni.it/media/2371/p-1-csr-rep-n-1-15gen2020.pdf>

<sup>19</sup> <https://www.iucnredlist.org/>

<sup>20</sup> <https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/05/BirdLife-European-Red-List-of-Birds-2021.pdf.pdf>

<sup>21</sup> <http://datazone.birdlife.org/info/euroredlist2021>

<sup>22</sup> <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>

<sup>23</sup> Burfield I.J., Rutherford C.A., Fernando E., Grice H., Piggott A., Martin R.W., Balman M., Evans M.I., Staneva A. 2023. *Birds in Europe 4: the fourth assessment of Species of European Conservation Concern. Bird Conservation International*, 33, e66: 1–11.

<sup>24</sup> <https://www.iucn.it/pdf/Lista-Rossa-vertebratiitaliani-2022.pdf>

<sup>25</sup> <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25657>

Per un approfondimento tecnico sulle motivazioni alla base dei rilievi formulati nel presente parere si rimanda al documento allegato (di seguito "Allegato I"). Lo scrivente Istituto resta disponibile per un confronto tecnico-scientifico su questi ed altri temi con il personale tecnico di codesta Amministrazione regionale.

#### CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- **Indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria:** per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 2 ottobre 2024 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e del cinghiale.

Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili) e un prelievo eccessivo.

- **Quaglia *Coturnix coturnix*:** considerato lo stato di conservazione non favorevole delle popolazioni nidificanti in Europa<sup>26</sup>, la caccia alla quaglia dovrebbe essere subordinata all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo<sup>27</sup> e regolamentata nel rispetto del principio di precauzione. Per quanto concerne i tempi del prelievo, l'inizio della stagione venatoria dovrebbe essere posticipato al 2 ottobre su tutto il territorio regionale per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale.

- **Fagiano *Phasianus colchicus*:** come nel caso della quaglia, l'inizio della stagione venatoria dovrebbe essere posticipato al 2 ottobre per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale.

- **Cornacchia grigia *Corvus cornix*, gazza *Pica pica* e ghiandaia *Garrulus glandarius*:** anticipando l'apertura della caccia al 1° settembre 2024 la chiusura della stagione venatoria dovrebbe essere fissata al 16 gennaio 2025 per garantire il rispetto dell'arco temporale indicato al comma 1 dell'art. 18 della legge 157/1992. Inoltre, nel mese di gennaio la caccia dovrebbe essere consentita solo nella forma dell'appostamento.

- **Merlo *Turdus merula*:** un'apertura posticipata al 2 ottobre sarebbe preferibile sia per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale, sia perché in settembre il prelievo nei confronti del merlo risulta principalmente a carico della popolazione nidificante in ambito locale.

---

<sup>26</sup> <https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/05/BirdLife-European-Red-List-of-Birds-2021.pdf.pdf>

<sup>27</sup> <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/24eb3be3-5642-4a5d-9976-93048d8857fe?p=1>

- **Cesena** *Turdus pilaris*, **tordo bottaccio** *Turdus philomelos* e **tordo sassello** *Turdus iliacus*: si condivide la scelta di prevedere lo stesso periodo di caccia per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe; per un approfondimento su questo tema si rimanda all'Allegato I. Tuttavia, il termine della stagione venatoria previsto da codesta Amministrazione non risulta idoneo a garantire la completa protezione di queste specie durante la migrazione prenuziale. Dal momento che per il tordo bottaccio l'inizio della migrazione prenuziale indicato nel KCD cade nella I decade di gennaio, la stagione venatoria 2024/25 andrebbe chiusa al 30 dicembre. Per il tordo sassello e la cesena, invece, il KCD fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla decade successiva, per cui la caccia nei confronti di questi due passeriformi dovrebbe concludersi il 9 gennaio 2025. Ciò premesso, in ragione dello stato di conservazione favorevole del tordo bottaccio e della necessità di prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie cacciate con modalità analoghe, lo scrivente Istituto ritiene accettabile sul piano tecnico posticipare il termine della stagione venatoria per il tordo bottaccio al 9 gennaio 2025, data entro cui va prevista anche la cessazione del prelievo del tordo sassello e della cesena. Un eventuale prolungamento del prelievo oltre tale data risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Per maggiori informazioni sui criteri per la definizione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici si rimanda all'Allegato I.

- **Colombaccio** *Columba palumbus*: da un punto di vista tecnico è fortemente sconsigliabile posticipare la chiusura della caccia al colombaccio al 10 febbraio 2025. Uno spostamento dei tempi in febbraio non determina necessariamente un aumento dei carnieri, dal momento che la durata della stagione venatoria deve comunque rispettare l'arco temporale massimo indicato dal comma 1 dell'art. 18 della legge 157/1992. D'altra parte, la prosecuzione della caccia in febbraio, sia pure con le limitazioni previste da codesta Amministrazione, esercita un disturbo nei confronti di altre specie, anche di rilevante interesse naturalistico, già impegnate nella riproduzione e determina maggiore difficoltà nello svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria. In alternativa è preferibile prevedere una preapertura anticipata in settembre, periodo in cui l'attività venatoria risulta in linea di massima meno impattante rispetto a febbraio. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si esprime parere sfavorevole al prolungamento della caccia al colombaccio nella prima decade di febbraio.

- **Beccaccia** *Scolopax rusticola*: il prelievo della beccaccia non dovrebbe essere permesso successivamente al 9 gennaio 2025, poiché l'inizio della migrazione prenuziale indicato nel KCD corrisponde alla II decade di gennaio. Tuttavia, in linea generale si consiglia la chiusura della caccia al 30 dicembre 2024 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 9 gennaio 2025 potrebbe essere autorizzata nel caso in cui sia attuato il "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" predisposto da questo Istituto e venga pianificato il prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di



migrazione prenuziale. Codesta Amministrazione ha messo in atto un meccanismo per sospendere il prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli, ha previsto che gli ATC provvedano ad attuare un programma di monitoraggio della specie e ha trasmesso i dati di cerniere sino alla stagione venatoria 2021/22, tuttavia non ha fornito informazioni recenti sui risultati dell'attività di monitoraggio. Pertanto, questo Istituto ritiene che al momento in Abruzzo non vi siano i presupposti tecnici per consentire il prolungamento della stagione di caccia alla specie sino al 9 gennaio 2025. Qualora codesta Amministrazione dovesse provvedere ad inviare la documentazione necessaria, lo scrivente Istituto si rende disponibile a rivedere il proprio parere su questa specie. Un'ulteriore prosecuzione del prelievo venatorio che superasse tale data risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Per maggiori informazioni sui criteri per la determinazione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici, si rimanda all'Allegato I.

- **Cinghiale *Sus scrofa***: considerata la crescente diffusione della peste suina africana (PSA) in diverse regioni d'Italia, si consiglia di mantenere alta la soglia di attenzione per accertare la presenza dell'infezione sul territorio regionale, come peraltro correttamente previsto nella proposta di calendario venatorio. Per un approfondimento sul tema si rimanda all'Allegato I.

- **Allodola *Alauda arvensis***: l'inserimento dell'allodola tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2024/25 va subordinato alla circostanza che siano state attuate o siano in corso di attuazione le misure previste dal Piano di gestione nazionale, approvato il 15.02.2018<sup>28</sup>. S'invita pertanto codesta Amministrazione ad adottare le misure previste in tale Piano. La Regione Abruzzo ha inviato regolarmente i dati relativi alla lettura dei tesserini sino alla stagione venatoria 2021/22, tuttavia non ha trasmesso alcuna informazione riguardo ad attività svolte per l'attuazione del primo obiettivo del Piano, ossia il '*miglioramento dell'habitat della specie negli agro-ecosistemi*' che al momento sembra quindi inattuato. In attesa di ricevere comunicazioni a tale riguardo e in considerazione che il *Farmland Bird Index 2023* indica per la specie un *trend* negativo a livello nazionale pari a 53,68% nel periodo 2000-2023, in via cautelare si ritiene opportuno limitare i cernieri giornalieri e stagionali rispettivamente a 5 e 25 capi, come peraltro previsto da codesta Amministrazione.

## CAPO B) ESERCIZIO DELLA CACCIA - OBBLIGHI - DIVIETI

- **Cerniere giornaliero e stagionale**: nel caso delle specie stanziali, come la lepore, la coturnice e la starna, il prelievo dovrebbe essere consentito sulla base di piani di prelievo nei quali dovrebbero essere specificate la quantità di capi abbattibili complessivamente e le modalità di assegnazione ai singoli cacciatori delle singole quote.

---

<sup>28</sup>[https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano\\_gestione\\_allodola\\_CSR\\_15\\_02\\_2018.pdf](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano_gestione_allodola_CSR_15_02_2018.pdf)



Per tutte le altre specie (non solo quelle elencate nella proposta di calendario venatorio), sarebbe opportuno indicare un limite di carniere stagionale per cacciatore. Fissare un tetto massimo ai prelievi risulta utile soprattutto nel caso di *taxa* sottoposti ad un'intensa attività venatoria, come il colombaccio e i turdidi, e/o caratterizzate da uno *status* sfavorevole, come il tordo sassello; per questa specie va rilevata la particolare responsabilità che i Paesi europei hanno per garantirne la conservazione<sup>29</sup>. Per stabilire il limite di carniere stagionale, si suggerisce di prendere a riferimento le statistiche degli abbattimenti riferite alle precedenti stagioni di caccia.

Per la beccaccia si suggerisce un limite giornaliero di 3 capi e un tetto massimo annuale di 20 capi per cacciatore.

- **Allenamento e uso dei cani:** l'inizio dell'attività di addestramento cani prevista al 20 agosto 2024 appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti; in particolare si invita codesta Amministrazione a vietare la suddetta attività nel tardo pomeriggio.

- **Caccia di selezione al cinghiale:** eventuali periodi di caccia diversi da quelli indicati nell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992, possono essere previsti, sentito lo scrivente Istituto, nell'ambito di specifici piani di prelievo, strutturati per classi di sesso ed età, definiti annualmente nel "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028" (art. 2, comma 2, della legge 29/2022), attuato attraverso i "Piani Regionali di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale (PRIU)<sup>30</sup>".

- **Esercizio venatorio nei territori coperti in tutto o per la maggior parte dalla neve:** al riguardo si evidenzia che il prelievo venatorio può svolgersi anche su terreni in tutto o nella maggior parte ricoperti di neve "per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate", in base a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera m) della legge 157/1992. Si invita pertanto codesta Regione a valutare la possibilità di consentire la caccia di selezione al cinghiale sui terreni innevati per massimizzare l'attuazione dei piani di prelievo previsti, al fine di perseguire gli obiettivi indicati nel PRIU.

- **Divieto di utilizzo delle munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide:** nella proposta di calendario venatorio redatta da codesta Amministrazione è indicato il divieto di utilizzo di munizioni spezzate contenenti piombo in tutte le zone umide e in un raggio di 150 metri dalle loro

---

<sup>29</sup> Burfield I.J., Rutherford C.A., Fernando E., Grice H., Piggott A., Martin R.W., Balman M., Evans M.I., Staneva A. 2023. *Birds in Europe 4: the fourth assessment of Species of European Conservation Concern*. *Bird Conservation International*, 33, e66: 1-11

<sup>30</sup> Approvati ai sensi del decreto-legge 9/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 29/2022

rive. Tale divieto è condivisibile sul piano tecnico; tuttavia per evitare che i cacciatori siano esposti inconsapevolmente al rischio di subire sanzioni e che l'Italia venga condannata a conclusione della procedura d'infrazione comunitaria INFR(2023)2187 in atto, si suggerisce di specificare che, oltre al divieto di utilizzo di tali munizioni all'interno delle zone umide, vige anche il divieto di trasporto delle stesse ai sensi del regolamento UE 2021/57.

- **Divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati:** si condivide la scelta compiuta da codesta Amministrazione di rendere obbligatorio l'utilizzo delle munizioni senza piombo per la caccia di selezione agli ungulati; tale decisione risulta quanto mai opportuna anche in previsione della possibile apertura della caccia di selezione del cervo *Cervus elaphus* sul territorio regionale. Oltre al divieto di utilizzo, tuttavia, si dovrebbe prevedere anche il divieto di trasporto di queste munizioni sul luogo di caccia, per consentire un più efficace controllo da parte del personale preposto alla vigilanza venatoria.

Le problematiche legate all'uso del piombo nelle munizioni risultano particolarmente gravi in Abruzzo. Numerosi studi condotti da diversi gruppi di ricerca attivi in varie parti del mondo hanno dimostrato in modo inequivocabile come l'utilizzo di munizioni al piombo durante l'attività di caccia e controllo faunistico sia causa di avvelenamento (saturnismo) per molti uccelli da preda, incluse specie di elevato valore conservazionistico ed ecologico, come le aquile e gli avvoltoi; inoltre può rappresentare un fattore di rischio per predatori terrestri, come l'orso bruno *Ursus arctos*. Nel corso dell'ultimo decennio, l'impatto delle munizioni al piombo sui grandi rapaci è stato confermato anche in ambito locale: su 53 aquile e avvoltoi<sup>31</sup> rinvenuti morti o debilitati sul territorio del Lazio e dell'Abruzzo e sottoposti ad analisi<sup>32</sup>, almeno 23 (43,4%) sono risultati contaminati<sup>33</sup>. Un'incidenza così elevata di casi è in grado di influenzare negativamente la dinamica di popolazione di queste specie<sup>34</sup>, vanificando in larga misura le azioni messe in atto a vari livelli per garantirne la conservazione. Inoltre, la contaminazione da piombo nei rapaci rappresenta un campanello d'allarme anche per la salute umana, dal momento che i frammenti di piombo contenuti nelle carni degli animali abbattuti durante l'attività venatoria costituiscono un fattore di rischio anche per i consumatori di selvaggina<sup>35</sup>. Per un approfondimento sugli impatti determinati dal piombo nelle munizioni da caccia

---

<sup>31</sup> Sono dati riferiti a due specie: aquila reale *Aquila chrysaetos* e grifone *Gyps fulvus*

<sup>32</sup> Per dettagli sulle modalità di raccolta e analisi dei campioni si rimanda a Bassi E., Facoetti R., Ferloni M., Pastorino A., Bianchi A., Fedrizzi G., Bertolotti I., Andreotti A. 2021. *Lead contamination in tissues of large avian scavengers in south-central Europe. Science of The Total Environment* 778: 146130. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146130>

<sup>33</sup> L'incidenza reale è certamente superiore a quella rilevata perché da diversi soggetti è stato possibile ottenere un solo tessuto. In realtà, per comprendere se un individuo è stato esposto al piombo sarebbe necessario effettuare analisi su più tessuti (sangue, fegato, reni, cervello, ossa). Ad esempio, bassi livelli di piombo nelle ossa rivelano che il soggetto non è stato esposto al piombo in tempi passati, ma non permettono di capire se si è verificato un avvelenamento nel corso delle ultime settimane di vita dell'animale

<sup>34</sup> Green R.E., Pain D.J., Krone O. 2022. *The impact of lead poisoning from ammunition source on raptor populations in Europe. Science of The Total Environment* 823: 154017. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154017>

<sup>35</sup> Lenti A., Menozzi A., Fedrizzi G., Menotta S., Lemmi T., Galletti G., Serventi P., Bertini S. 2021. *Lead Levels in Wild Boar Meat Sauce (Ragù) Sold on the Italian Market. Int J Environ Res Public Health* 18(8): 3989. doi: 10.3390/ijerph18083989

sulla fauna, sull'ambiente e sulla salute umana si rimanda all'Allegato I. D'altra parte, va rilevato come munizioni alternative per il prelievo degli ungulati siano disponibili da anni non solo per la caccia di selezione praticata con carabine a canna rigata, ma anche per la caccia al cinghiale in braccata esercitata con fucili a canna liscia<sup>36</sup>.

Sulla base di queste considerazioni, si ritiene che sarebbe opportuno prevedere il divieto di uso e trasporto sui luoghi di caccia delle munizioni contenenti piombo per tutte le forme di prelievo degli ungulati a partire dalla prossima stagione venatoria. Tale divieto dovrebbe essere esteso progressivamente anche alle altre forme di caccia, come indicato dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA); per maggiori dettagli si veda l'Allegato I. Contestualmente si suggerisce di svolgere azione di informazione e sensibilizzazione verso i cacciatori, nonché verso il personale tecnico preposto alla gestione venatoria e alla vigilanza.

Per quanto riguarda le limitazioni all'uso del piombo introdotte al successivo Capo C) per la tutela del grifone *Gyps fulvus* e del nibbio reale *Milvus milvus*, si segnala che tali misure, sebbene apprezzabili, risultano insufficienti per prevenire il rischio di saturnismo per queste specie. I grifoni effettuano la ricerca del cibo in un territorio molto più vasto rispetto a quello inserito all'interno dei siti della Rete Natura 2000, pertanto il divieto di munizionamento contenente piombo andrebbe esteso a tutto il territorio regionale. Nel caso del nibbio reale, considerate le abitudini alimentari di questo uccello da preda che si nutre anche di animali di piccola taglia, il bando dovrebbe essere esteso anche al munizionamento spezzato.

#### **CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC), SITI D'IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) ZONE ZPC E ZPE ED ALTRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO**

- **Prescrizioni e divieti:** tra le prescrizioni elencate nella proposta di calendario venatorio sono stati inseriti alcuni divieti che valgono non solo nelle ZPS e nelle ZSC ma sull'intero territorio regionale: si tratta del divieto di caccia agli uccelli acquatici in settembre e in corrispondenza delle foci fluviali e il divieto di caccia alla pavoncella e al moriglione. Si ritiene opportuno prevedere una diversa formulazione del testo per non indurre i cacciatori a ritenere erroneamente che tali divieti non siano vigenti al di fuori della Rete Natura 2000.

#### **CAPO D) CACCIA ALLA BECCACCIA**

- **Analisi del rapporto giovani/adulti nei capi abbattuti:** qualora codesta Amministrazione intenda determinare il rapporto tra le classi di età nei capi abbattuti per ottenere dati utili a fini gestionali, si consiglia di prevedere che 1) il riconoscimento delle classi di età vada effettuato da personale esperto

---

<sup>36</sup> Per quanto noto allo scrivente Istituto, gli armieri italiani da diversi anni producono due tipi di cartucce a palla unica (*slug*), realizzate con una lega speciale e con acciaio, in grado di assicurare prestazioni balistiche adeguate; a questi si aggiungono altri modelli immessi sul mercato da produttori esteri

che abbia superato un *test* di verifica delle effettive capacità e 2) ogni ala consegnata sia corredata dall'informazione della località e della data in cui è avvenuto l'abbattimento.

### CAPO E) CACCIA ALLA COTURNICE

- **Immissioni di coturnice** *Alectoris graeca*: per questa specie, classificata come *Vulnerable* e *Near Threatened* rispettivamente nella lista rossa italiana e in quella europea e come SPEC1 a causa del decremento osservato a livello continentale, occorre dare attuazione al Piano di gestione nazionale approvato dalla Conferenza Stato-Regioni<sup>37</sup>. A proposito dell'immissione in natura di soggetti di allevamento, tale Piano prevede che possano essere rilasciati solamente soggetti geneticamente puri allo scopo di preservare le popolazioni selvatiche autoctone. Poiché al momento non esistono allevamenti in Italia che dispongono di individui su cui siano stati effettuati controlli genetici, è necessario proibire sull'intero territorio abruzzese l'immissione di coturnici nate in cattività.

### CAPO F) CACCIA ALLA LEPRE

- **Aree di sovrapposizione di lepre italica** *Lepus corsicanus* e **lepre europea** *Lepus europaeus*: le aree di simpatia delle due specie del genere *Lepus*, all'interno delle quali è vietato il prelievo venatorio della lepre europea, sono situate nei seguenti comuni:

- Anversa degli Abruzzi;
- Pettorano sul Gizio
- Rocca Pia;
- Rivisondoli;
- Villavallelonga.

Per un maggiore dettaglio si rimanda alla cartografia riportata nell'Allegato II. Per dare attuazione al Piano d'azione nazionale redatto da ISPRA<sup>38</sup>, in tali aree, oltre a prevedere il divieto di caccia per la lepre europea, sarebbe necessario adottare interventi di miglioramento ambientale, attuare un monitoraggio sanitario e svolgere azioni per la prevenzione del bracconaggio.

Le aree di prelievo sperimentale della lepre europea sono estese ai seguenti comuni:

- Anversa degli Abruzzi
- Bugnara
- Castel di Ieri
- Castelvecchio Subequo
- Cocullo
- Colle Longo

---

<sup>37</sup>[https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano\\_gestione\\_coturnice\\_CSR\\_15\\_02\\_2018.pdf](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano_gestione_coturnice_CSR_15_02_2018.pdf)

<sup>38</sup> <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura/piano-dazione-nazionale-per-la-lepre-italica-lepus>

- Gagliano Aterno
- Goriano Sicoli
- Introdacqua
- Luco dei Marsi
- Pettorano sul Gizio
- Rocca Pia
- Secinaro
- Trasacco
- Villavallelonga

### CAPO G) CACCIA E GESTIONE DELLA STARNA

- **Caccia e immissioni di starna *Perdix perdix***: dal momento che sul territorio cacciabile regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti<sup>39</sup>, mancano i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2024/2025.

Per quanto concerne l'immissione di starne in natura, si ritiene che gli unici rilasci ammissibili possano essere effettuati nell'ambito di programmi di reintroduzione che prevedano adeguati controlli sanitari e che siano finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autosufficienti.

### CAPO H) AMMISSIONI - TESSERINO UNICO - PIATTAFORMA INFORMATICA

- **Mobilità venatoria e registrazione dei prelievi effettuati fuori regione**: si raccomanda di limitare la mobilità venatoria all'interno della regione e di mantenere bassa la quota di cacciatori residenti in altre regioni ammessi ad esercitare l'attività venatoria in Abruzzo. Il legame al territorio, infatti, è un presupposto essenziale per favorire il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico e deve essere perseguito non solo nel caso di chi esercita la caccia alla fauna stanziale, ma anche di chi si dedica al prelievo degli uccelli migratori.

Si segnala, inoltre, l'esigenza che i capi abbattuti fuori regione vengano riportati sul tesserino venatorio con una modalità che permetta di risalire all'ambito territoriale di gestione in cui sono stati prelevati; allo stesso tempo, occorre che codesta Amministrazione acquisisca i dati degli abbattimenti effettuati in Abruzzo da cacciatori con residenza venatoria in altra regione. Tale esigenza è funzionale al rispetto degli obblighi di rendicontazione derivanti dalla direttiva 2009/147/CE e dal decreto del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Politiche Agricole del 06/11/2012.

---

<sup>39</sup> L'unico nucleo vitale di starna presente in Abruzzo si trova all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga


## VALUTAZIONI SU ALTRI TEMI DI PARTICOLARE RILIEVO

- **Individuazione dei valichi montani:** lo scrivente Istituto sta realizzando uno studio su incarico di codesta Amministrazione per individuare i valichi interessati dal transito di uccelli migratori all'interno del territorio regionale. Nelle more dei risultati finali di tale studio, si suggerisce di prevedere la tutela dei tre valichi (Altopiano delle Cinque Miglia, Forca di Penne, Olmo di Bobbi-Carrito) precedentemente indicati da questo Istituto con nota prot. n. 66731 del 06.12.2023.

In ultimo si evidenzia che lo scrivente Istituto apprezzerrebbe di ricevere copia del calendario venatorio definitivo che sarà approvato da codesta Amministrazione.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA PER L'AVIFAUNA MIGRATRICE



(Dott. Lorenzo Serra)

Rif. Int. 0028820/2024  
N. 2 allegati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO  
DELLE ATTIVITA' DELLA FAUNA SELVATICA

Dott. Piero Genovesi  
(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente alla partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente di compilare il questionario inerente al gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/475114?lang=it> selezionando la struttura BIO-AVM, servizio erogato: Pareri tecnici.

## ALLEGATO I

Nel presente allegato si forniscono approfondimenti tecnici su alcuni argomenti di particolare rilievo trattati nel parere espresso in merito al calendario venatorio della Regione Abruzzo.

\*\*\*\*\*

### **Considerazioni sul processo di aggiornamento del *Key Concepts Document* (KCD) <sup>1,2</sup> e sulle date di chiusura della stagione venatoria per gli uccelli con particolare riferimento alle specie migratrici**

#### ***a. Procedura adottata per la determinazione delle date di inizio della migrazione***

L'istruttoria effettuata da ISPRA per l'aggiornamento del KCD si è conformata alle indicazioni ricevute dal MASE in merito:

- alle specie da analizzare più approfonditamente;
- all'ambito territoriale da considerare;
- alle modalità di confronto con le parti interessate;
- alle modalità di confronto con la Commissione Europea e gli altri Stati Membri.

Durante l'intero processo di aggiornamento, il MASE ha mantenuto un costante contatto con ISPRA per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e assicurare che la raccolta e l'analisi dei dati avvenissero garantendo la massima trasparenza e condivisione con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, le Amministrazioni Regionali e con le Associazioni Ambientaliste e Venatorie.

La documentazione prodotta al termine dell'istruttoria è stata inviata al MASE<sup>3</sup> e da questo a Regioni e Province Autonome, Associazioni Ambientaliste e Venatorie. I risultati dell'analisi sono stati presentati da ISPRA e discussi pubblicamente il 17.10.2018 presso l'Auditorium del Ministero.

Su richiesta delle Associazioni Venatorie, in data 19.10.2018, in presenza di funzionari del Ministero, si è tenuta una riunione ristretta durante la quale si è avuto un confronto tecnico tra i ricercatori di ISPRA ed esperti individuati dal mondo venatorio.

Successivamente, il 26.10.2018 presso il MASE si è tenuta una seconda riunione allargata ai medesimi soggetti invitati nell'incontro del 17 ottobre, durante la quale ISPRA ha fornito le proprie controdeduzioni alle obiezioni presentate dalle Associazioni Venatorie e da alcune Regioni, basate sulla presentazione di studi e pubblicazioni. Tali controdeduzioni sono state trasmesse in forma scritta da ISPRA<sup>4</sup>. Le note dell'incontro ed il database da inviare alla Commissione Europea sono stati trasmessi dal MASE a Regioni, Associazioni Ambientaliste, Associazioni Venatorie e ISPRA<sup>5</sup>. Il database

<sup>1</sup>[https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d5f66cf5-5a6e-44f1-8e62-676d8431cd4f?p=1&n=10&sort=modified\\_DESC](https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d5f66cf5-5a6e-44f1-8e62-676d8431cd4f?p=1&n=10&sort=modified_DESC)

<sup>2</sup>[https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d0c4d57d-5bd5-4132-a985-6504dfa269e2?p=1&n=10&sort=modified\\_DESC](https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d0c4d57d-5bd5-4132-a985-6504dfa269e2?p=1&n=10&sort=modified_DESC)

<sup>3</sup> nota ISPRA prot. n. 58264 del 03.10.2018

<sup>4</sup> nota ISPRA prot. n. 62159 del 26.10.2018

<sup>5</sup> nota PNM registro Ufficiale U.0025634 del 05.11.2018



compilato da ISPRA è stato inviato al Ministero<sup>6</sup> che lo ha formalmente trasmesso alla Commissione Europea.

Da quanto sopra si evince la piena disponibilità che ISPRA ha sempre avuto a confrontarsi sul piano tecnico con tutti i portatori di interesse nelle forme e nei modi indicati dal MASE.

I contributi tecnici presentati dalle Amministrazioni regionali e dagli *stakeholder* in sede di confronto sono stati esaminati attentamente, ma non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare un inizio più tardivo dei movimenti di migrazione prenuziale. Come noto, infatti, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che va garantita la “*complete protection of those species during the period of pre-mating migration. Methods whose object or effect is to allow a certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision*”<sup>7</sup>. Ciò comporta che, nel caso di movimenti migratori più anticipati di talune popolazioni o in determinate aree del Paese, la data di inizio migrazione va fissata in accordo con tali movimenti, anche se in altri contesti geografici la partenza dalle aree di svernamento risulta posticipata.

#### **b. Discrepanze tra i periodi indicati dagli Stato Membri**

L'esistenza di discrepanze tra i periodi di inizio migrazione fornite da Paesi ad analoghe latitudini è insita nel metodo adottato dalla Commissione che ha mantenuto un approccio a scala nazionale anziché cogliere l'opportunità di seguire un approccio di popolazione lungo le rotte di migrazione (*flyway*), per descrivere un processo biologico che per definizione è transfrontaliero.

Il MASE ha cercato di superare tale logica sostenendo la redazione dell'Atlante Europeo della Migrazione<sup>8</sup> ed erogando un finanziamento *ad hoc* pari a un milione di Euro al Segretariato della Convenzione di Bonn sulle specie migratrici (CMS).

Seguendo l'invito della Commissione Europea ad organizzare incontri tecnici mirati a chiarire le ragioni delle discrepanze presenti tra Paesi confinanti, in data 10/11.07.2019 ISPRA ha partecipato ad un incontro tra esperti italiani e francesi per esaminare in dettaglio i dati disponibili relativamente ad alcune specie di particolare interesse (*Alzavola Anas crecca*, *Beccaccia Scolopax rusticola*, *Cesena Turdus pilaris*, *Tordo bottaccio T. philomelos* e *Tordo sassello T. iliacus*)<sup>9</sup>. A seguito del confronto, è risultato chiaro come i due Stati Membri abbiano interpretato in modo differente il dettato della direttiva 2009/147/CE<sup>10</sup>. La Francia ha individuato, come data di inizio della migrazione prenuziale, il momento in cui gli spostamenti migratori interessano una frazione consistente delle popolazioni presenti nel Paese. Inoltre, nel far questo non ha considerato i dati riferiti alle regioni più meridionali del proprio territorio (soprattutto la Corsica) e ha applicato soglie di variazione superiori al 5% della

<sup>6</sup> nota ISPRA prot. n. 63784 del 05.10.2018


<sup>7</sup> sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994, Causa C-435/92

<sup>8</sup> Spina F., Baillie S.R., Bairlein F., Fiedler W., Thorup K. 2022. The Eurasian African Bird Migration Atlas, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>. Accessed 3 June 2022

<sup>9</sup> Il verbale della riunione e i documenti presentati sono disponibili *online* <https://circabc.europa.eu/ui/me>

<sup>10</sup> Andreotti A., Aradis A., Assandri G., Bazzi G., Cecere J.G., Ferri A., Imperio S., Marcon A., Nardelli R., Pirrello S., Raganella Pelliccioni E., Spina F., Serra L. 2023. The need for a flyway approach in defining the onset of prenuptial migration of huntable bird species across Europe. *Ibis*. doi: 10.1111/ibi.132

popolazione per i risultati dei censimenti visivi. La metodologia seguita dall'Italia, invece, ha portato ad individuare i movimenti migratori più precoci presenti sul territorio, in aderenza al dettato dell'art. 7, comma 4 della direttiva 2009/147/CE, nonché a quanto indicato nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* della UE e dalla Corte di Giustizia Europea. I dati italiani, peraltro, hanno trovato piena conferma dal modulo *"Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC"* dell'Atlante Europeo della Migrazione degli Uccelli<sup>11</sup>. In tale modulo sono state elaborate mappe isocrone della migrazione per ciascuna specie cacciabile nell'Unione Europea utilizzando un modello innovativo<sup>12</sup> (Fig. 1).



**Fig. 1.** Modellizzazione dell'inizio della migrazione prenuziale del tordo bottaccio basata su dati di inanellamento, tratta dall'Atlante Europeo della Migrazione degli Uccelli.

La mappa mostra le decadi in cui il 5% degli individui sono in migrazione ( $n = 54.448$ ). I colori rappresentano le decadi, le linee rappresentano le isocrone.

La mappa mostra un fronte di migrazione che avanza più precocemente nelle zone con il clima mitigato dal mare.

**La decade di inizio dei movimenti in Italia coincide con quella indicata da ISPRA (JAN1 = gennaio 1).**

### **c. Definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria**

Per la definizione delle date di apertura e di chiusura della stagione venatoria, nel proprio parere ISPRA prende a riferimento i periodi riportati nel documento *"Specie di uccelli cacciabili ai sensi della direttiva Uccelli - panoramica scientifica dei periodi di ritorno al luogo di nidificazione e di riproduzione negli Stati membri"*, più noto come *Key Concepts Document (KCD)* pubblicato dalla

<sup>11</sup> Bairlein F., Mattig F., Ambrosini R. 2022. Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC. In Spina, F., Baillie, S.R., Bairlein, F., Fiedler, W., Thorup, K. (eds) The Eurasian African Bird Migration Atlas, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>. Accessed 3 June 2022

<sup>12</sup> Ambrosini R., Imperio S., Cecere J., Andreotti A., Serra L., Spina F., Fattorini N., Costanzo A. 2023. Modelling the timing of migration of a partial migrant bird using ring encounters: a case study with the Song Thrush in Italy. *Mov. Ecol.* 11: 47. <https://doi.org/10.1186/s40462-023-00407-z>

Commissione Europea nel 2021. Come dettagliato in precedenza, tali periodi sono stati definiti al termine di una lunga istruttoria coordinata in Italia dal MASE.

Al momento lo scrivente Istituto non ravvisa vi siano i presupposti per modificare i riferimenti temporali riportati nel KCD sulla base di nuove ricerche o specificità regionali; ciò per le ragioni di seguito dettagliate.

1) La definizione dei periodi sensibili necessita di un'approfondita istruttoria *ad hoc*, diversa da quella richiesta per l'espressione del parere sui calendari venatori. Per aggiornare il KCD occorre analizzare contestualmente tutte le fonti di dati disponibili. La circostanza che in un singolo studio non siano stati rilevati soggetti in migrazione attiva prima di una certa data non implica in modo automatico l'assenza di movimenti migratori in un periodo antecedente. Il mancato rilevamento può essere dovuto a diversi fattori (ad esempio il ridotto numero di individui campionati<sup>13</sup>, o il metodo di rilevamento e/o l'area di studio non idonei ad individuare i migratori precoci). D'altra parte, per ottenere un quadro aggiornato e obiettivo della situazione, occorre considerare tutte le nuove fonti di informazioni disponibili (si vedano ad esempio le elaborazioni prodotte da Bairlein et al. 2022 nell'ambito dell'Atlante Europeo della Migrazione). Ciò comporta un'istruttoria complessa che non si concilia con i tempi ristretti entro cui ISPRA è chiamato ad esprimere il proprio parere sui calendari venatori.

2) La definizione dei periodi sensibili non può avvenire in forma parcellizzata per ambiti territoriali circoscritti alle singole regioni amministrative. La *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*, redatta dalla Commissione Europea nel 2004 e aggiornata nel 2008, riconosce la possibilità che in una regione biogeografica la stagione venatoria si protragga oltre i termini temporali indicati dal KCD a livello nazionale, qualora si dimostri che *"in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi"* (paragrafo 2.7.10). Tale possibilità è subordinata alla dimostrazione che esistano *"regioni chiaramente distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate"*. Per superare queste difficoltà, la Commissione Europea, nell'ultima revisione del KCD avviata nel 2018, ha introdotto la possibilità per gli Stati Membri di indicare differenti periodi di riproduzione e di migrazione per massimo tre ambiti geografici distinti del proprio territorio. Questa opportunità è stata colta dalla Finlandia e dalla Spagna che hanno fornito date distinte rispettivamente per due e per tre settori del territorio nazionale. Per l'Italia, il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto non

---

<sup>13</sup> Gli studi di telemetria satellitare ad oggi non consentono di ottenere informazioni attendibili sull'inizio dei movimenti prenuziali, a causa del basso numero di individui marcati sul territorio nazionale ogni anno e, soprattutto, a causa dell'impatto che la strumentazione satellitare utilizzata sino ad ora può determinare sulle condizioni fisiche degli uccelli (si veda ad esempio Bodey T.W., Cleasby I.R., Bell F., Parr N., Schultz A., Votier S.C., Bearhop S. 2018. A phylogenetically controlled meta-analysis of biologging device effects on birds: Deleterious effects and a call for more standardized reporting of study data. *Methods in Ecology and Evolution* 9(4), 946-955)

sussistessero le condizioni per presentare dati differenziati su base geografica, per cui ISPRA è stato incaricato di effettuare un'analisi a livello nazionale.

In relazione a quanto sopra richiamato, qualora una o più Amministrazioni regionali intendano avvalersi della possibilità indicata al paragrafo 2.7.10, spetterebbe al MASE avviare un'istruttoria tecnica volta a definire uno o più ambiti geografici "*chiaramente distinguibili*" per il quale/i "*siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate*", "*sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione*"; la raccolta di tali prove scientifiche andrebbe effettuata con una procedura analoga a quella seguita per la stesura del KCD.

Dunque, nel contesto di un'istruttoria sui calendari venatori non risulta possibile proporre e quindi valutare tempi di riproduzione e di migrazione specifici per ogni singola regione amministrativa italiana, se non in riduzione dei tempi indicati nel KCD. Al riguardo valgono i rilievi già espressi nel precedente punto 1) circa la diversità delle istruttorie necessarie per la determinazione delle date contenute nel KCD e per il rilascio dei pareri sui calendari venatori.

3) Il KCD rappresenta il riferimento della Commissione Europea per valutare il rispetto dell'art. 7.4 della direttiva 2009/147/CE da parte di ogni Stato Membro. Come già evidenziato, le procedure per richiedere alla Commissione Europea eventuali modifiche circa i periodi della riproduzione e/o della migrazione prenuziale di una o più specie o delle date per una parte del territorio nazionale, sono di competenza del MASE.

A tale riguardo è degno di nota quanto indicato dal Consiglio di Stato<sup>14</sup>: "*tra l'art. 7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE ed il menzionato documento "Key Concepts" sussiste uno stretto nesso di integrazione, rispondendo esso alla finalità di fornire indicazioni operative ai fini applicativi della citata disposizione [...]. La sua produzione nasce infatti dall'esigenza di apprestare un metodo applicativo della direttiva coerente con l'obiettivo di assicurare la "completa protezione" delle specie cacciabili nel periodo della migrazione pre-nuziale [...]. In particolare, la Commissione ha inteso dare seguito concreto alla richiamata sentenza della Corte di Giustizia del 19 gennaio 1994, laddove si afferma 'in applicazione dell'art. 7, n. 4, della direttiva, la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche cacciabili deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di dette specie durante il periodo di migrazione che precede l'accoppiamento e che, di conseguenza, i metodi che intendono sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione o che conducono a ciò non sono conformi a detta disposizione'.*"

#### **d. Definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria nel caso di specie simili**

Le date di chiusura della stagione venatoria per specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe non dovrebbero essere scaglionate ma dovrebbero coincidere tra loro, per rispettare quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea<sup>15</sup>. Tale approccio dovrebbe essere adottato nel caso dei turdidi e degli

---

<sup>14</sup> Sentenza n. 07182/2019

<sup>15</sup> Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994, Causa C-435/92

uccelli acquatici. La fine della stagione venatoria va fatta coincidere con l'inizio della migrazione prenuziale della specie che, all'interno di ciascun gruppo, inizia a compiere spostamenti migratori più precocemente.

Per quanto riguarda la possibilità di confusione, il rischio risulta massimo nel caso di specie simili che tendono a volare in stormi misti, come nel caso delle anatre. L'abbattimento accidentale di una specie protetta o non cacciabile nello stesso periodo dell'anno può accadere con una frequenza non trascurabile in quanto le femmine delle diverse specie presentano colorazioni simili tra loro e perché l'attività di caccia viene praticata anche in condizioni di luce non favorevole, quali l'alba o il tramonto, quando gli uccelli tendono a muoversi maggiormente. Il rischio di confusione è alto tra le anatre cacciabili e questa è una delle ragioni per cui è consigliabile fissare un periodo di caccia uguale per tutte le specie.

\*\*\*\*\*

## APPROFONDIMENTI TECNICI SU ALCUNI ARGOMENTI DI PARTICOLARE RILIEVO

### Forme di caccia

In generale la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia all'attività di cerca sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa) sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di *stress* negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di *stress* induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire; allo stesso tempo tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo soprattutto nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti<sup>16</sup>;
- b) aumento del numero di capi abbattuti, dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa. Al riguardo si ritiene che in gennaio l'intensità della caccia dovrebbe ridursi piuttosto che aumentare, in relazione al fatto che in questo

---

<sup>16</sup> A titolo di esempio si veda: Grignolio S., Merli E., Bongi P., Ciuti S., Apollonio M. 2011. Effects of hunting with hounds on a non-target species living on the edge of a protected area. *Biological Conservation* 144(1), 641-649  
<https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.10.022>

mele le popolazioni selvatiche hanno già subito l'effetto della mortalità invernale che tende a manifestarsi soprattutto in concomitanza con l'arrivo delle prime ondate di freddo.

### **Superamento dell'uso del piombo nelle munizioni da caccia**

Su incarico della Commissione Europea, l'Agenzia Chimica Europea (ECHA) ha effettuato una dettagliata istruttoria tecnica sul tema del piombo nelle munizioni da caccia, nel corso della quale ha analizzato l'ampia letteratura scientifica disponibile e ha approfondito i diversi aspetti connessi all'introduzione di un eventuale bando: dalle ricadute positive sulla salute degli animali e dell'uomo all'entità dei benefici economici, dall'impatto sull'industria e sul mondo della caccia alla diffusione di prodotti a base di materiali alternativi al piombo. Al termine di questa istruttoria, nel corso della quale sono stati coinvolti esperti, produttori di munizioni e *stakeholder*, ECHA ha prodotto un esauriente dossier tecnico<sup>17</sup> in cui sono stati illustrati in dettaglio gli effetti di questo metallo tossico sulla fauna selvatica, sull'ambiente e sulla salute umana e sono state fornite soluzioni per superare tali problematiche. In particolare, i principali effetti negativi evidenziati da ECHA dovuti all'uso del piombo nelle munizioni da caccia sul territorio dell'Unione Europea possono essere così riassunti:

- emissione di piombo contenuto nelle cartucce: 14.000 tonnellate/anno
- emissione di piombo contenuto nei proiettili: 122 tonnellate/anno
- numero di uccelli avvelenati in forma letale per ingestione primaria: 1,3 milioni/anno<sup>18</sup>
- numero di uccelli avvelenati in forma sub-letale per ingestione primaria: 135 milioni/anno
- numero di uccelli avvelenati in forma sub-letale per ingestione secondaria: 14 milioni/anno
- numero di bambini che subiscono una perdita di quoziente intellettivo >0.06 punti: 70.000/anno
- numero di bambini che subiscono una perdita di quoziente intellettivo >1 punto: 4.400/anno.

Per superare queste problematiche, ECHA ha proposto un bando all'uso del piombo che renda obbligatorio l'impiego di munizioni alternative. Ciò, secondo ECHA, comporterebbe un aggravio economico per i cacciatori europei compreso tra lo 0 e il 1,3% del costo per l'acquisto delle munizioni al piombo. La tempistica indicata da ECHA per l'introduzione del bando prevede 18 mesi per i proiettili utilizzati per il tiro con fucili a canna rigata e 5 anni per le cartucce utilizzate per i fucili a canna liscia.

Il forte impatto del piombo delle munizioni sugli uccelli rapaci è stato accertato anche in Italia nel corso di uno studio al quale ISPRA ha preso parte. Su un campione di 252 aquile e avvoltoi rinvenuti morti in Francia, Svizzera, Austria e Italia, il 44% è risultato contaminato dal piombo, mentre il 26% presentava valori di piombo tali da indicare un'intossicazione acuta<sup>19</sup>.

Alla luce delle evidenze scientifiche disponibili e delle risultanze dell'istruttoria svolta da ECHA, lo

<sup>17</sup> <https://echa.europa.eu/it/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights>

<sup>18</sup> Questo dato è riferito all'avvelenamento degli uccelli che ingeriscono pallini da caccia dispersi sul terreno al di fuori delle zone umide. Nelle sole zone umide dell'Unione Europea si stima muoiano ogni anno almeno altri 700.000 uccelli acquatici

<sup>19</sup> Bassi E., Facoetti R., Ferloni M., Pastorino A., Bianchi A., Fedrizzi G., Bertoletti I., Andreotti A. 2021. Lead contamination in tissues of large avian scavengers in south-central Europe. *Science of The Total Environment*, 778-146130. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146130>



scrivente Istituto è del parere che l'attività venatoria praticata con munizioni contenenti piombo non sia sostenibile, in quanto determina un'incidenza negativa sugli habitat e sulle specie protette ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. È necessario, pertanto, che le Amministrazioni competenti in materia di caccia si attivino al più presto per sensibilizzare i cacciatori e per prevedere il superamento del piombo in tempi brevi e certi, seguendo le indicazioni fornite da ECHA.

A questo riguardo si ritiene di evidenziare che gli stessi cacciatori risultano particolarmente penalizzati dall'uso di questo metallo, sia perché essi e le loro famiglie sono forti consumatori di carni di selvaggina (e quindi sono maggiormente esposti ai rischi sanitari legati all'ingestione del piombo), sia perché un numero elevato di animali cacciabili muore per gli effetti del saturnismo, riducendo quindi le possibilità di carniere.

### **Influenza aviaria**

I ritrovamenti in Europa ed in Italia di uccelli selvatici risultati positivi al *test* dell'influenza aviaria, nella variante pericolosa per l'uomo, ha portato il Ministero della Salute ad intensificare la sorveglianza sul territorio nazionale e ad adottare alcuni provvedimenti precauzionali, tra i quali la regolamentazione dell'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi per la caccia agli uccelli acquatici. Nel calendario venatorio regionale potrebbe pertanto essere opportuno richiamare tali disposizioni e dettare alcune norme di comportamento - da redigersi in collaborazione con le competenti Autorità sanitarie regionali - al fine di garantire la sicurezza del cacciatore e, al tempo stesso, evitare la diffusione di allarmismi non motivati. Resta intesa la necessità di garantire che le prescrizioni siano costantemente aggiornate in relazione all'evoluzione del quadro epidemiologico dell'infezione.

### **Peste suina africana (PSA)**

Considerata la gravissima situazione epidemiologica attuale, che vede la PSA espandersi sul territorio italiano, si raccomanda di porre in essere le seguenti azioni:

- 1) intensificare la ricerca delle carcasse, ricorrendo anche a *detection dog* abilitati;
- 2) diffondere, anche nelle località turistiche, l'avviso di immediata segnalazione alle autorità sanitarie competenti di eventuali carcasse ritrovate sul territorio;
- 3) prescrivere che ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle ASL localmente competenti). Si raccomanda altresì la necessità che sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

### **Piani di gestione nazionali per gli uccelli**

I Piani di gestione nazionali approvati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le



Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per coturnice, fagiano di monte, allodola, tortora selvatica e moriglione prevedono azioni per la salvaguardia e l'ampliamento degli habitat delle specie *target*. Dal momento che tali azioni rivestono notevole importanza non solo per migliorare lo stato di conservazione delle specie, ma anche ai fini di garantirne la cacciabilità, si invita codesta Amministrazione a darne piena attuazione.


### **Valutazione degli impatti della caccia sulla rete Natura 2000**

L'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si suggerisce di considerare l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali, al fine di prevenire l'insorgenza di problemi che, tra l'altro, potrebbero rappresentare un ostacolo per il regolare svolgimento della stessa attività di caccia.

**Allegato II**

**AREE DI SOVRAPPOSIZIONE DI LEPRE ITALICA (*Lepus corsicanus*)  
E LEPRE EUROPEA (*Lepus europaeus*) IN CUI IL PRELIEVO  
VENATORIO DELLA LEPRE EUROPEA È VIETATO.**

**REGIONE ABRUZZO  
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2024-2025**



Anversa degli Abruzzi











# ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Rocca Pia



Rivisondoli





# ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

